

DIRETTIVA 96/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1996

recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/66/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

considerando che a norma della direttiva 92/76/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/65/CE⁽⁴⁾, alcune zone nella Comunità sono state riconosciute come «zone protette» in relazione a taluni organismi nocivi per un periodo che scade il 1° aprile 1996;

considerando che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Grecia, non sembra più opportuno mantenere le «zone protette» riconosciute in Grecia per quanto concerne *Ips typographus* Heer, poiché tale organismo risulta presente in alcune località;

considerando altresì che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Grecia, dall'Italia e dalla Spagna, non sembra più opportuno mantenere le «zone protette» riconosciute in tali paesi per quanto concerne, per la Grecia, *Phytophthora cinnamomi* Rands, per l'Italia *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins and Jones, e per la Spagna *Dendroctonus micans* Kugelan, *Ips amitinus* Eichhof, *Ips cembrae* Heer, *Ips duplicatus* Sahlberg e *Ips typographus* Heer, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti piante ospite dei suddetti organismi; che è inoltre opportuno modificare l'estensione delle zone protette riconosciute per quanto concerne, per la Spagna *Anthonomus grandis* Boh. e, per la Spagna e il Portogallo, *Sternochetus mangiferae* Fabricius, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle zone di produzione di *Gossypium* spp. e *Mangifera* spp.;

considerando che, secondo le ultime informazioni comunicate dalla Francia, è opportuno riconoscere una zona protetta francese per quanto concerne il Beet necrotic yellow vein virus;

considerando che, secondo informazioni comunicate dal Regno Unito e in base ai dati di controllo rilevati da esperti della Commissione, è opportuno prorogare per un

nuovo periodo il riconoscimento provvisorio della zona protetta nel Regno Unito per quanto concerne il Beet necrotic yellow vein virus, al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili britannici di completare l'informazione sulla distribuzione del Beet necrotic yellow vein virus e di portare a termine l'azione di eradicazione di questo organismo nocivo nella zona dell'East Anglia nel Regno Unito;

considerando inoltre che, secondo informazioni comunicate dall'Irlanda e dall'Italia e in base ai dati di controllo rilevati da esperti della Commissione, è opportuno prorogare per un nuovo periodo il riconoscimento provvisorio delle zone protette dell'Irlanda e dell'Italia per quanto concerne *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili irlandesi e italiani di portare a termine le azioni di eradicazione dell'organismo nocivo nella zona attorno a Dublino e nella regione Puglia;

considerando che è opportuno disporre che la proroga del riconoscimento al di là delle date di cui all'articolo 1 ed eventuali modifiche dell'elenco delle zone protette di cui allo stesso articolo devono essere decise secondo la procedura prevista dall'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE, tenuto conto dei risultati di indagini adeguate condotte secondo norme comunitarie e sotto il controllo di esperti della Commissione;

considerando che, in mancanza di una proroga del riconoscimento al di là delle date di cui all'articolo 1, le zone protette in causa cessano di essere «zone protette» ai sensi della direttiva 77/93/CEE, allegati compresi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/76/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Le zone della Comunità elencate in allegato sono riconosciute come «zone protette» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma della direttiva 77/93/CEE, nei confronti dell'organismo/degli organismi nocivi indicati accanto ai loro nomi nell'allegato; per quanto concerne i punti a) 17, b) 3, c) 5 e d) 3, le suddette zone sono riconosciute per un periodo che

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 77.

(3) GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.

(4) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 75.